

54
VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1969 il giorno 6 marzo 1969 in Milano

tra

la Gestione Governativa di navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como rappresentata dal Gestore Governativo Dott. Giovanni Sighicelli assistito dai Dirigenti della Gestione stessa e dal Dott. Pier Luigi Cenci Direttore dell'Ufficio di Milano della F.E.N.I.T.

e

il Sindacato Autoferrotranvieri Internavigatori della G.G.I.L. rappresentato dai Sigg. Altiero Ferrari, Segretario Regionale della FIAI - CGIL, Moreno Martini, Segretario responsabile del Sindacato Internavigatori Laghi, Ettore De Maria vice-segretario responsabile del Sindacato Internavigatori, Tulio Zuanelli, Gennaro Artoni, Mario Sberze, Marzio Guaschino;

Qui
il Sindacato Autoferrotranvieri Internavigatori della C.I.S.L. rappresentato dai Sigg. Luciano Rizzardi, Segretario regionale per le Navigazioni, Claudio Tessitore, Luigi Borrè, Giovanni Verità, Mario Mattinzoli;

CGI
il Sindacato Autoferrotranvieri Internavigatori della U.I.L., rappresentato dai Sigg. Bruno Monosilio, segretario regionale, Irmo Deusebio, rag. Angelo Castellini e Pasquale Di Pace;

RL
si sono presi in esame le richieste avanzate nei confronti della Gestione Governativa innanzi costituita dalle organizzazioni sindacali predette per la rinnovazione degli accordi aziendali scaduti il 30/9/1968 e, dopo ampie discussioni, a totale definizione delle rivendicazioni proposte ed illustrate nel corso della trattativa, si è convenuto quanto segue:

1) i premi annuali di Pasqua (Pasqua e Ferragosto) e di prodotti-

vità sono elevati ciascuno a L. 45.000 (al lordo delle ritenute personali), fermi restando i relativi tempi di erogazione.

2) A modifica dell'art. 2 dell'accordo aziendale 21/5/1965 la indennità di presenza spetterà a tutti gli agenti aventi qualifiche diverse da quelle del personale navigante e sarà commisurata al 6% della retribuzione minima di tabella comprensiva degli importi degli scatti di anzianità goduti da ciascun agente. Tale indennità sarà conservata al personale di cui sopra anche quando svolga servizio di navigazione, mentre al personale navigante, che sia comandato a prestare servizio a terra, sarà corrisposta proporzionalmente alle ore di lavoro effettivo svolte in tali condizioni.

3) La indennità speciale di disagio (turni disagiati) di cui all'art. 8 dell'accordo aziendale 28/4/1965 e indennità per servizi speciali (noleggi) di cui all'art. 5 dello stesso accordo sono abrogate.

CS
Per tutto il personale che sia imbarcato per servizio di navigazione è istituita una indennità giornaliera di imbarco (per concorso pasti) di L. 350. Tale indennità, che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente capoverso, compete anche agli agenti con qualifiche non naviganti, è ridotta a L. 150 quando gli interessati maturino il diritto alla indennità di disagio pasto.

DM
4) L'importo della indennità di disagio pasto è stabilita in Lire 450.

RL
5) L'indennità sostitutiva di trasferta in bacino svizzero di cui all'art. 2 lettera E dell'accordo aziendale 12/9/1963 è elevata da 8 frs. a 12 frs. .

RL
Al personale navigante che per turno di servizio si trovi a consumare il pasto in bacino svizzero è corrisposta, in sostituzione dell'indennità di 2 frs. di cui all'accordo aziendale del 1956 che si intende abrogato, una indennità di 8 frs. non cumulabile con la

indennità di disagio pasto.

6) Il premio di anzianità di cui agli accordi aziendali 24/7/1962 (art. 1 - Navimaggiore), 25/7/1962 (art. 5 - Navicomo), e 26/7/1962 (art. 6 - Navigarda) verrà corrisposto al personale aventene diritto a norma dell'at. 7 lettera B dell'accordo aziendale 20 - 21 / 4/1966 sottoforma di una medaglia d'oro del costo di Lire 20.000 e di un assegno personale di L. 80.000.

7) Il periodo di impegno giornaliero o nastro lavorativo, nella nozione che ne deriva dalle vigenti norme di Legge in materia di orario di lavoro, è ridotto per il personale dei Laghi di Garda e di Como a 13 ore mentre per il personale del Lago Maggiore restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 3 dell'accordo 24/7/1962. Il periodo di impegno giornaliero o nastro lavorativo, eventualmente eccedente il limite di 13 ore, sarà compensato con una "indennità fuori nastro" pari, per ciascuna ora, al 30% della quota oraria della retribuzione minima di ciascun agente incrementata degli scatti di anzianità. L'indennità predetta compete al personale del Lago Maggiore per i periodi di supero nastro che non eccedano le 13 ore nella misura del 20% conteggiata come sopra.

8) La Gestione Navigazione Laghi si incontrerà entro il mese di aprile 1969 con una Commissione di rappresentanti del personale designati dalle Organizzazioni Sindacali innanzi costituite, al fine di esaminare le eventuali modifiche da proporre al superiore Ministero in ordine al vigente regolamento delle promozioni.

9) Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 1969 e scadrà comunque il 31/12/1971.

Per il periodo corso fino alla data di entrata in vigore del presente accordo la Gestione corrisponderà a ciascun agente in servizio alla stessa data una somma "una tantum" di L. 15.000.


10) Il presente accordo sarà impegnativo per la Gestione una volta ottenuta la ratifica da parte del superiore Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ai sensi e per gli effetti della Legge 18/7/1957 n. 641.

Dichiarazione a Verbale


Le Direzioni di Esercizio dei singoli Laghi esamineranno con le rispettive Commissioni Interne la possibilità di attuare, compatibilmente con le esigenze del servizio, la distribuzione in cinque giornate dell'orario di lavoro settimanale per il personale non navigante.

Letto, confermato e sottoscritto


p. La Gestione Navigazione Laghi




p. La C.G.I.L.



p. La F.E.N.T.T.



p. La C.I.S.L.



p. La U.I.L.

